

(N. 214)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CANEVARI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1953

Norme per la costituzione e il funzionamento degli Enti autonomi di conduzione e delle Associazioni aziendali dei lavoratori agricoli e per la conduzione delle aziende agricole degli Enti pubblici territoriali e degli Enti pubblici di beneficenza e di assistenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo schema di legge in oggetto disciplina la conduzione delle aziende agricole pertinenti agli Enti pubblici territoriali e agli Enti pubblici di beneficenza e di assistenza.

Esso ha lo scopo di assicurare un migliore sfruttamento delle capacità produttive dei beni rustici degli Enti predetti, di aumentare la possibilità di occupazione della mano d'opera agricola e di creare migliori condizioni nel lavoro agricolo, interessando tutti i lavoratori dell'azienda all'incremento della produzione.

Lo schema prevede l'istituzione di speciali Enti autonomi di conduzione, dotati di personalità giuridica e vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mezzo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

All'Ente autonomo di conduzione partecipano, in via obbligatoria, gli enti proprietari dei beni rustici ed i lavoratori interessati alla conduzione, e, in via facoltativa, la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Provincia, la Provincia ed il Comune, le Casse di risparmio ed altri Istituti di credito, il Consorzio agrario provinciale.

Negli organi deliberativi dell'Ente autonomo

è assicurata la rappresentanza dei lavoratori interessati.

Lo svolgimento della conduzione avverrà in base a contratti in compartecipazione tra l'Ente autonomo e l'Associazione aziendale agricola dei lavoratori interessati nell'azienda.

I rapporti tra gli Enti proprietari e l'Ente autonomo di conduzione sono invece regolati da contratto di fitto con equo canone.

È previsto che i lavoratori possano via via aumentare la partecipazione al capitale dell'Ente mediante devoluzione della quota di utili ad essi spettante e di quote sui salari e sugli stipendi. Quando la partecipazione dell'Associazione aziendale agricola abbia raggiunto una sufficiente consistenza, l'Associazione stessa potrà costituirsi in Cooperativa e ottenere la diretta affittanza dell'azienda, in base a norme che saranno stabilite dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

A favore degli Enti autonomi è previsto il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui cui l'Ente dovesse ricorrere per le necessità della conduzione.

Le disposizioni contenute nello schema non sono applicabili quando i beni rustici siano affittati a lavoratori diretti o condotti a

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mezzadria o in altra forma di compartecipazione con i lavoratori medesimi.

Si prevede infine che, qualora gli Enti ecclesiastici si sottopongano volontariamente, per la conduzione dei beni di loro proprietà, alla disciplina prevista per quelli degli Enti qui considerati, siano ad essi estesi i benefici previsti da questo disegno di legge.

Si fanno ora seguire alcune notizie statistiche sui beni di proprietà degli enti, con particolare riguardo a quelli pubblici.

Dalla relazione generale sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia dell'Istituto nazionale di economia agraria, 1948, apprendiamo che le proprietà degli Enti figurano come risulta dal seguente prospetto:

PROPRIETÀ:

a) dello Stato:

Montagna ha.	247.373	Imp. L.	7.201.000
Collina . . »	156.293	» »	15.730.000
Pianura . . »	124.344	» »	30.287.000
Totale . . ha.	528.010	Imp. L.	53.218.000

b) delle Provincie:

Montagna ha.	6.495	Imp. L.	458.000
Collina . . »	4.972	» »	1.032.000
Pianura . . »	2.975	» »	1.498.000
Totale . . ha.	14.442	Imp. L.	2.988.000

c) dei Comuni:

Montagna ha.	2.582.829	Imp. L.	74.236.000
Collina . . »	687.069	» »	30.920.000
Pianura . . »	236.778	» »	25.764.000
Totale . . ha.	3.506.676	Imp. L.	130.920.000

d) degli Enti ecclesiastici:

Montagna ha.	185.841	Imp. L.	19.509.000
Collina . . »	187.925	» »	45.914.000
Pianura . . »	91.067	» »	57.294.000
Totale . . ha.	464.833	Imp. L.	122.717.000

e) degli Enti di beneficenza:

Montagna ha.	44.460	Imp. L.	5.713.000
Collina . . »	94.137	» »	28.449.000
Pianura . . »	135.220	» »	102.680.000
Totale . . ha.	273.817	Imp. L.	136.842.000

f) delle Soc. Comm.:

Montagna ha.	149.410	Imp. L.	8.902.000
Collina . . »	202.530	» »	29.276.000
Pianura . . »	245.913	» »	96.256.000
Totale . . ha.	597.853	Imp. L.	134.434.000

g) di altri Enti:

Montagna ha.	510.539	Imp. L.	21.684.000
Collina . . »	165.902	» »	21.561.000
Pianura . . »	191.006	» »	67.736.000
Totale . . ha.	867.447	Imp. L.	110.981.000

E limitando le nostre osservazioni ai beni degli Enti pubblici territoriali e degli Enti di beneficenza e di assistenza, possiamo riassumere i dati statistici di cui sopra, come segue:

1° degli Enti pubblici territoriali:

Montagna ha.	2.836.697	Imp. L.	81.895.000
Collina . . »	848.334	» »	47.682.000
Pianura . . »	364.097	» »	57.549.000
Totale . . ha.	4.049.128	Imp. L.	187.126.000

2° degli Enti di beneficenza:

Montagna ha.	44.460	Imp. L.	5.713.000
Collina . . »	94.137	» »	28.449.000
Pianura . . »	135.220	» »	102.680.000
Totale . . ha.	273.817	Imp. L.	136.842.000
Totale gen. ha.	4.322.945	Imp. L.	323.968.000

Divisi per regioni, i beni rustici degli Enti di beneficenza e di assistenza si riassumono come figurano nella seguente tabella:

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(In ettari)

R E G I O N I	Montagna	Collina	Pianura	Totale
Lombardia	7.156	5.535	54.815	67.506
Piemonte	6.368	1.469	13.460	21.297
Veneto	1.861	4.643	15.395	21.899
Venezia Tridentina.	1.353	44	282	1.679
Liguria	933	15	—	948
Emilia	2.239	10.769	40.302	53.310
Marche	8.582	1.320	—	26.902
Toscana	1.034	6.387	350	7.771
Umbria	7.516	7.980	—	15.496
Lazio	1.695	19.848	4.134	25.677
Campania	1.765	1.337	2.000	5.102
Abruzzi e Molise	536	1.698	—	2.234
Puglie	—	5.168	2.194	7.362
Lucania	672	1.210	11	1.893
Calabria	400	1.693	—	2.093
Sicilia	2.335	6.052	423	8.810
Sardegna	15	1.969	1.854	3.838
Sommano	44.460	94.137	135.220	273.817

I fondi rustici sui quali potrà utilmente operare il provvedimento proposto, saranno quelli di collina, che raggiungono complessivamente la rilevante estensione di ha. 942.471, e quelli di pianura che figurano per ha. 499.317. E certamente i più indicati per una conduzione industrializzata e con contratti in compartecipazione con i lavoratori del luogo sembra debbano essere i fondi rustici degli Enti di beneficenza e di assistenza, particolarmente della Valle Padana, che complessivamente hanno una estensione di circa: ha. 120.000.

Non abbiamo elementi probatori per accertare quale superficie sia disponibile oggi e quale potrebbe essere disponibile nei prossimi anni per le aziende da condursi in affitto dagli Enti autonomi; ma ci sembra si possa impostare

il computo sulla base di 90 mila ettari, per stabilire approssimativamente l'entità del concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'acquisto delle scorte vive e morte.

Poniamo dunque una superficie di 90 mila ettari da organizzare in aziende di Enti autonomi, in nove esercizi successivi (10 mila ettari per ogni anno, pari a circa 130-140 aziende per ogni anno), con una spesa media di circa lire 120.000 per ettaro; e per 10 mila ettari la complessiva spesa annua (da ammortizzare nei cinque anni successivi) sarebbe di lire 1.200 milioni.

Il contributo dello Stato nella misura del 5 per cento nel pagamento degli interessi dei mutui relativi, a norma dell'articolo 20, risulta dalla tabella seguente:

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZI	Importo dei muti per ogni esercizio, in milioni di lire, sui quali decorrono gli interessi.	Contributi statali, in milioni di lire
1	1.200	48
2	2.160	86
3	2.880	115
4	3.360	134
5	3.600	144
6	3.600	144
7	3.600	144
8	3.600	144
9	3.600	144
10	2.400	96
11	1.440	58
12	720	29
13	240	10
Totale contributi dello Stato, in milioni di lire		1.296

che si arrotonda in lire 1.300 milioni, pari a 100 milioni per esercizio e per 13 esercizi, con inizio dal 1954-55.

Tale intervento dello Stato è ritenuto indispensabile, date le condizioni del mercato e della economia agricola; ma non si può riconoscere che esso rappresenta un onere facilmente sopportabile dal bilancio statale.

Il provvedimento che si propone non dovrebbe, pertanto, incontrare difficoltà; e bene

si inserirebbe nel quadro generale della riforma agraria, per la sua portata di ordine sociale, che va al di là delle aziende accennate, per essere esperimento ed esempio a nuove forme di conduzione agricola associata, nelle quali il lavoro e la tecnica potrebbero trovare il giusto loro riconoscimento, e la produzione sarebbe veramente avviata verso mete più elevate, nell'interesse della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Le aziende agricole pertinenti agli Enti pubblici territoriali e agli Enti pubblici di beneficenza e di assistenza sono soggette, per quanto riguarda la conduzione, alle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

La conduzione dei beni rustici di cui all'articolo 1 sarà affidata mediante contratto di affitto a speciali Enti autonomi, e si svolgerà in base a contratti in compartecipazione con i lavoratori interessati nell'azienda, quali: salariati fissi, giornalieri occupati la maggior parte dell'anno nell'azienda, stipendiati tecnici e amministrativi.

Art. 3.

L'Ente autonomo di conduzione ha personalità giuridica propria; è costituito — su proposta dell'Ispettorato agrario provinciale — con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed è sottoposto alla particolare vigilanza del medesimo, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato provinciale agrario.

Art. 4.

All'Ente autonomo di Conduzione partecipano gli Enti proprietari delle aziende agricole interessate e le Associazioni aziendali agricole dei lavoratori di cui al successivo articolo 11.

Possano altresì partecipare all'Ente:

- a) la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia;
- b) la Provincia e il Comune in cui ha sede l'azienda;
- c) le Casse di risparmio, le Banche e gli Istituti di credito che hanno sede nella provincia, o che finanziano le aziende stesse;
- d) il Consorzio agrario provinciale.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, proponente, elaborerà il relativo statuto, che, approvato dagli Enti partecipanti, sarà sottoposto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la definitiva sua approvazione.

Art. 5.

Il capitale dell'Ente autonomo è formato:

- a) da congrue quote conferite dagli enti partecipanti, non mai inferiori ad un milione di lire per quota;
- b) da quote di conferimento iniziali delle Associazioni aziendali agricole di cui all'articolo 11, da calcolarsi in misura non inferiore a lire 5.000 per socio, e dalle somme successivamente conferite a norma dell'articolo 17;
- c) dai fondi di riserva ordinari e straordinari;
- d) da eventuali elargizioni che pervenissero all'Ente.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente autonomo di conduzione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente autonomo.

Esso è costituito, secondo le norme dello Statuto dell'Ente, con decreto del Prefetto della Provincia.

L'Associazione aziendale di cui all'articolo 11 ha diritto di rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, quando conferisca al capitale dell'Ente le ritenute sui salari e sugli stipendi di cui all'articolo 11 o la parte spettante ai soci dell'utile netto, come è detto all'articolo 17.

Quando sono posti all'ordine del giorno argomenti che riguardano una determinata azienda agraria, l'Associazione aziendale agricola dei lavoratori interessata ha diritto di intervenire alla seduta del Consiglio con uno o due rappresentanti, con voto consultivo.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo dell'Ente autonomo provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Esso è costituito dal Presidente e da due consiglieri nominati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, ed è costituito, con decreto prefettizio, da un membro effettivo e un supplente, designati rispettivamente:

a) dall'Ente proprietario dei fondi rustici interessati nell'azienda;

b) dalle Banche o Istituti di credito, partecipanti o non, che finanziano le aziende stesse;

c) dalle Associazioni aziendali agricole di cui all'articolo 11.

I membri del Collegio dei sindaci revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

A capo dell'azienda agricola di cui alla presente legge è posto il Direttore dell'azienda nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, sentita l'Associazione aziendale agricola di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Per lo svolgimento della conduzione dei beni rustici in base a contratti in compartecipazione, come è detto all'articolo 2, per ogni azienda agricola viene costituita — con decreto prefettizio su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura — l'Associazione aziendale agricola dei lavoratori interessati nell'azienda.

Il contratto in compartecipazione fra l'Ente autonomo e l'Associazione aziendale agricola fissa la percentuale per le ritenute da farsi

sui salari e sugli stipendi dei soci secondo le norme stabilite dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per coprire eventuali perdite di bilancio.

Tali ritenute saranno accreditate ai rispettivi soci, e saranno svincolate dopo l'approvazione del bilancio aziendale.

Art. 12.

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura — per quanto ha riferimento alla presente legge — spetta:

a) la vigilanza tecnica sulle aziende agricole, e, se richiesta dalle Associazioni agricole interessate, la vigilanza e il controllo amministrativo sulle aziende stesse;

b) il parere, e, quando richiesta, l'approvazione dei programmi di impianto, di lavoro e di conduzione delle aziende medesime;

c) il parere sui capitoli di fitto delle aziende agricole, dei relativi contratti di affitto e delle loro rinnovazioni;

d) l'emanazione delle norme per la costituzione delle Associazioni aziendali agricole, per la formazione dei loro statuti, per la composizione e il funzionamento dei loro organi; per i casi di recessione dei soci; per la collaborazione con il Direttore nella conduzione aziendale;

e) l'emanazione delle norme relative ai contratti di compartecipazione, alla compilazione dei bilanci aziendali, alle quote di ammortamento delle scorte vive e morte, dei macchinari, dei miglioramenti diversi;

f) il coordinamento fra le diverse aziende agrarie e fra i diversi Enti autonomi per conseguire i migliori risultati produttivi e sociali;

g) il parere e l'intervento, ove occorra, per addivenire a soluzioni conciliative delle vertenze che sorgessero fra le Associazioni aziendali agricole e gli Enti autonomi.

Art. 13.

L'equo canone di affitto dei beni rustici di cui alla presente legge sarà stabilito da due tecnici scelti l'uno dall'Ente proprietario, l'altro dall'Associazione aziendale agricola. Nel caso di disaccordo fra i due, il canone sarà

stabilito da un collegio formato dai primi due e da un terzo, che funzionerà da Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale.

Art. 14.

L'esercizio dell'Ente autonomo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni azienda viene tenuta una separata contabilità e si fa un distinto bilancio.

L'esercizio dell'azienda agricola si chiude con l'annata agricola.

Art. 15.

Il bilancio dell'azienda è presentato dal Consiglio di amministrazione, con la relazione dei Sindaci, all'Associazione aziendale agricola entro un mese dalla fine dell'esercizio, e sottoposto entro un mese all'Assemblea generale dell'Associazione stessa per l'approvazione.

Art. 16.

L'utile netto di bilancio dell'azienda, dopo avere prelevato il 20 per cento per il fondo di riserva dell'azienda e il 10 per cento da investire in miglioramenti fondiari e agrari della azienda stessa, verrà diviso in parti uguali fra l'Ente autonomo e l'Associazione aziendale agricola.

La quota spettante a quest'ultima verrà ripartita fra i soci dell'azienda in proporzione dei salari percepiti nell'annata.

Art. 17.

L'Associazione aziendale agricola potrà deliberare, a maggioranza di due terzi, di conferire al capitale dell'Ente autonomo le ritenute sui salari e sugli stipendi, di cui all'articolo 11 e la parte spettante ai soci dell'utile netto, come all'articolo 16.

Art. 18.

L'Associazione aziendale agricola — quando la somma conferita al capitale dell'Ente autonomo di cui al comma b) dell'articolo 5, unita al fondo di riserva di cui al primo comma

dell'articolo 16, raggiunga almeno la metà dell'importo delle scorte vive e morte e dei macchinari, e consenta la copertura dell'affitto anticipato — potrà costituirsi in cooperativa e ottenere la diretta affittanza dell'Azienda.

In tal caso passeranno alla Cooperativa le quote di conferimento e il fondo di riserva di cui sopra e la parte delle eventuali riserve straordinarie spettanti all'azienda.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura stabilirà le norme che regoleranno i rapporti di ordine assistenziale, finanziario e produttivo, fra la Cooperativa e l'Ente autonomo.

Art. 19.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere tutti gli istituti di credito, di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza dello Stato, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, mutui agli Enti autonomi di conduzione di cui alla presente legge.

Art. 20.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere agli Enti autonomi di conduzione e alle successive Cooperative agricole, contributi annui per concorrere, nella misura del 4 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto del bestiame, delle macchine, degli attrezzi, delle scorte in genere vive e morte, inerenti all'azienda; e provvederà a stanziare negli stati di previsione la spesa relativa.

Art. 21.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo e 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni all'anno per 13 anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in aumento del fondo per concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 22.

È in facoltà degli Enti ecclesiastici di costituire Enti autonomi per la conduzione dei beni rustici di loro proprietà, secondo le dispo-

sizioni della presente legge, i cui benefici si estenderanno anche agli stessi Enti.

Art. 23.

La presente legge non si applica ai beni rustici già affittati a lavoratori diretti o condotti a mezzadria o in altra forma di compartecipazione con lavoratori diretti.

Art. 24.

Gli atti e i contratti compiuti dagli Enti autonomi di conduzione e dalle loro Associazioni, se da registrare, sono soggetti alla imposta fissa di registro e a quella fissa ipotecaria.

Sono estese agli Enti stessi le disposizioni più favorevoli per i mutui di credito agrario e fondiario emanate a favore della cooperazione e per la formazione della piccola proprietà coltivatrice.